

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati¹ (LUC)²

del 7 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale^{3;4}

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 1994⁵,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Uffici centrali⁶

¹ La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

² Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.

Art. 1a⁷ Trattati internazionali sulla cooperazione con autorità di polizia estere

¹ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nell'ambito della cooperazione di polizia.

² L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può concludere autonomamente accordi concernenti aspetti operativi, tecnici e amministrativi con autorità di polizia estere.

RU 1995 875

¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

² Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1029).

³ RS 101

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

⁵ FF 1994 I 953

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

⁷ Introdotto dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 565; FF 2019 3935).

Art. 2 Compiti

Gli uffici centrali giusta la presente legge:

- a. elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;
- b. coordinano le indagini intercantonali e internazionali;
- c. stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale;
- d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero;
- e. insediano gli agenti di collegamento all'estero;
- f. conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Confederazione.

Art. 2a⁸ Compiti

Gli uffici centrali assolvono i seguenti compiti:

- a. elaborano le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;
- b. coordinano le indagini intercantonali e internazionali;
- c. redigono rapporti sulla situazione e sulla valutazione della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità preposte al perseguimento penale;
- d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e collaborano alla prestazione di assistenza giudiziaria in caso di domanda proveniente dall'estero;
- e. insediano gli agenti di collegamento all'estero;
- f. conducono indagini di polizia giudiziaria prima dell'apertura di un procedimento penale, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è ancora stato stabilito se il procedimento penale compete alla Confederazione o a un Cantone, segnatamente nel settore della cibercriminalità.

Art. 3 Ricerca di informazioni

Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti nel modo seguente:

- a. valutano le fonti accessibili al pubblico;
- b. richiedono informazioni;

⁸ Introdotta dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 565; FF 2019 3935).

- c. consultano documenti ufficiali;
- d. ricevono e valutano informazioni;
- e. ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno;
- f. interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.

Art. 3a⁹ Indagini in incognito su Internet o nei media elettronici

¹ Per smascherare e combattere crimini e gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui all'articolo 2a lettera f, impiegare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, la cui vera identità e funzione non sono riconoscibili. La persona impiegata non è autorizzata a utilizzare una falsa identità attestata da documenti.

² Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se:

- a. esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un crimine o un grave delitto; e
- b. altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

³ Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge l'inchiesta decide se prorogare la misura. All'indennizzo del Cantone si applica per analogia l'articolo 65 capoverso 4 della legge federale del 19 marzo 2010¹⁰ sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legittimato a ricorrere.

⁴ I requisiti delle persone impiegate sono retti dall'articolo 287 del Codice di procedura penale (CPP)¹¹. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP è escluso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291–294 CPP.

⁵ Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

- a. le condizioni non sono più soddisfatte;
- b. il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la continuazione delle indagini; o
- c. la persona impiegata o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informa-

⁹ Introdotto dal n. 18 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 565; FF 2019 3935).

¹⁰ RS 173.71

¹¹ RS 312.0

zioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

⁶ La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo la persona impiegata.

⁷ Il CPP si applica non appena nell'ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona. Le informazioni ottenute nell'ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.

Art. 4 Collaborazione con autorità e uffici

¹ Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale:

- a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;
- b. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o di ammissione provvisoria;
- c. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
- d. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- e. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

² In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.¹²

Art. 5 Agenti di collegamento

¹ Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.

^{1bis} L'Ufficio federale di polizia (fedpol), d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto ri-

¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133; FF 2001 3764).

guarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.¹³

² Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.

³ Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.

Art. 6 Creazione di uffici centrali

¹ Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.

² Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d'applicazione della legge.

Art. 6a¹⁴ Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

¹ La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.

² Coordina la gestione e l'esercizio della parte svizzera di tali centri.

³ Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l'organizzazione comune dei centri, l'esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.

Sezione 2:

Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

Art. 7 Compiti

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale¹⁵ nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

¹³ Introdotto dall'all. n. 2 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 ago. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).

¹⁴ Introdotto dall'art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663).

¹⁵ RS 311.0

² È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007¹⁶, CPP).¹⁷

³ Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.¹⁸

Art. 8 Obblighi d'informazione

¹ Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 primo comma del Codice penale¹⁹ o un reato ai sensi dell'articolo 24 CPP²⁰, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.²¹ Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.²²

² L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

Sezione 3: Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti

Art. 9 Compiti

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

¹⁶ **RS 312.0**

¹⁷ Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU **2001** 3071; FF **1998** 1095). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

¹⁸ Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU **2001** 3071; FF **1998** 1095). Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

¹⁹ **RS 311.0**

²⁰ **RS 312.0**

²¹ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

²² Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3071; FF **1998** 1095).

² Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP^{23,24}

³ ...²⁵

Art. 10 Obblighi d'informazione

I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951²⁶ sugli stupefacenti.

Sezione 4: Trattamento dei dati personali

Art. 11 e 12²⁷

Art. 13 Comunicazione di dati personali

¹ L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.

² La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a–349h del Codice penale^{28,29}

Art. 14³⁰

²³ **RS 312.0**

²⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 15 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

²⁵ Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3071; FF **1998** 1095).

²⁶ **RS 812.121**

²⁷ Abrogati dall'all. 1 n. 8 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

²⁸ **RS 311.0**

²⁹ Nuovo testo dal n. II 7 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2019** 625; FF **2017** 5939).

³⁰ Abrogato dall'all. 1 n. 8 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

- a. le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi;
- b. il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali;
- c. la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.

Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 1995³¹

³¹ DCF del 22 feb. 1995.